

N. R.G. 12877/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE IV CIVILE**

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott. Gianluigi Canali - giudice rel.
- dott. Stefano Franchioni - giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

rilevato che, con decreto del 14.7.2022, il giudice designato ha rigettato la domanda di liquidazione dei beni proposta da Abeni Remo David;

che il giudice ha ritenuto che l'istante, in quanto titolare di una ditta individuale cancellata da meno di un anno, fosse un soggetto fallibile;

che, in particolare, il giudice di prime cure ha precisato che il debitore non aveva dimostrato di non aver superato le c.d. soglie di fallibilità di cui all'art 1 l.f.;

che il debitore ha proposto reclamo avverso il decreto del 14.7.2022 ed ha prodotto una relazione integrativa del gestore della crisi da cui si evince che i ricavi erano inferiori ad euro 50.000,00, che l'attivo patrimoniale era costituito da un computer portatile e da una vettura e che i debiti erano pari ad euro 96.663,28;

considerato che dalla relazione integrativa del 20.7.2022 si evince chiaramente come Abeni Remo Davis sia soggetto non fallibile;

che, di conseguenza, il reclamo può essere accolto;

p.q.m.

in riforma del reclamato provvedimento,

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di Abeni Remo David nato a Sangolqui (Ecuador) il 23.10.1978 e residente in Brescia via Raffaele da Brescia 19 per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

nomina giudice designato alla trattazione della liquidazione giudiziale il dott. Gianluigi Canali;

a) nomina liquidatore il dott. Riccardo Colombi con studio in Brescia via Tartaglia 51 autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di



liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta a cura della cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del Tribunale di Brescia;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

- relazione semestrale volta a descrivere l'attività del liquidatore;

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);

- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);

- richiesta di disporre la chiusura della procedura ( art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 21 settembre 2022

Il Presidente



Simonetta Bruno

